

ATTO COSTITUTIVO DEL "COMITATO VENETO 2050"

L'anno 2025, il giorno 15 del mese di settembre i Signori:

Enrico Cappelletti, nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED] e residente a [REDACTED];

Simone Contro, nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED] e residente a [REDACTED], C.F. [REDACTED];

Giovanni Glorioso, nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED] e residente a [REDACTED], C.F. [REDACTED];

Edoardo Bortolotto, nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED] e residente a [REDACTED], C.F. [REDACTED];

Gedorem Andreatta, nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED] e residente a [REDACTED], C.F. [REDACTED];

convengono e stipulano quanto segue:

1. Tra i signori sopra menzionati, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi del Libro I, Titolo II, artt. 36 e seguenti del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni, è costituito il comitato denominato "COMITATO VENETO 2050".

2. Il comitato ha sede in [REDACTED], [REDACTED]. Il Comitato potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

3. Il Comitato è regolato, oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 Codice Civile), dalle disposizioni contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante e sostanziale lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art. 148 e segg. del TUIR.

Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo (allegato A).

4. Sono organi del comitato:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;



- Il Presidente;
- L'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

5. La durata e gli scopi, le condizioni per l'ammissione dei soci, le norme che regolamentano la vita del comitato sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto.

6. La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte del Comitato e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

7. Il bilancio del comitato, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o, ove ricorrono motivazioni di carattere eccezionale, entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità agli schemi di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.

8. A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i comparenti, all'unanimità, eleggono i Signori presenti sopra menzionati, i quali accettano la carica. Gli stessi, seduta stante, eleggono Presidente il signor Enrico Cappelletti, Vicepresidente e Tesoriere il signor Simone Contro, Segretario il signor Giovanni Glorioso, i quali accettano seduta stante le rispettive cariche.

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni.

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto in Pozzoleone (VI) il giorno 05 settembre 2025:

Enrico Cappelletti

Simone Contro



Giovanni Glorioso

Giovanni Glorioso

Edoardo Bortolotto

Edoardo Bortolotto

Gedorem Andreatta

Gedorem Andreatta

Per accettazione della carica

Il Presidente Enrico Cappelletti

Enrico Cappelletti

Il Vice Presidente e Tesoriere Simone Contro

Simone Contro

II Segretario Giovanni Glorioso

Giovanni Glorioso

STATUTO "COMITATO VENETO 2050"

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

È costituito nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi del Libro I, Titolo II, artt. 36 e seguenti del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni, il comitato denominato: "COMITATO VENETO 2050".

ART. 2) SEDE LEGALE-DURATA

Il comitato ha sede legale nel territorio della Regione Veneto, nel Comune e all'indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti, ed ha durata a tempo indeterminato. Esso potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito del territorio della Regione Veneto, deliberata dall'Assemblea dei Soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) SCOPO ASSOCIATIVO

Il Comitato si propone di organizzare e coordinare attività di qualsiasi genere volte a promuovere, supportare e facilitare lo svolgimento dell'attività politica e le campagne elettorali del Movimento 5 Stelle nella regione Veneto, attuando tutte le iniziative di informazione, di

comunicazione, di propaganda in tutte le forme previste dalle attuali leggi in materia di elezioni a sostegno del Movimento 5 Stelle.

Per il perseguitamento di tale scopo ed in funzione strumentale ad esso, il Comitato potrà curare attivamente la raccolta di fondi, l'organizzazione, l'amministrazione, il coordinamento, la rendicontazione delle spese relative all'attività politica e alle campagne elettorali del Movimento 5 Stelle nella Regione Veneto.

Il Comitato potrà promuovere iniziative culturali, editoriali ed equivalenti e potrà avvalersi di esperti e di collaboratori, nei modi e nelle forme che si riterranno più opportuni.

Il Comitato si ispira ai valori forti del Movimento 5 Stelle, della dignità della persona, dell'autonomia nelle decisioni, della solidarietà, dell'equità, della trasparenza e della legalità.

ART. 4) ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

Il Comitato non ha fini di lucro, è aconfessionale, si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SOCI-VOLONTARI -LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

Il comitato per il perseguitamento dei fini istituzionali può avvalersi anche dell'attività prestata in forma libera e gratuita da volontari non soci.

I volontari non soci sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite del comitato, attività conformi allo scopo associativo, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

C. L. S. S. E. G. B. L. M.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

Il comitato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci solo quando ciò sia strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'attività e al perseguitamento delle finalità del comitato.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

- Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo del Comitato;
- Sono soci ordinari coloro che hanno aderito al Comitato successivamente alla stipula dell'atto costitutivo;
- Sono soci sostenitori coloro che oltre alla quota associativa annuale contribuiscono con ulteriori versamenti a sostegno del comitato.

In nessun caso l'appartenenza ad una particolare categoria di soci comporta una diversa disciplina del rapporto associativo.

Nel comitato non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci.

Possono far parte del comitato oltre alle persone fisiche, anche altri enti senza scopo di lucro, a condizione che dichiarino di voler contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che nella domanda di ammissione dichiarino di:

- a. condividere gli scopi e la finalità del comitato;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante nominato del relativo organo amministrativo.

ART. 8) DIRITTI - DOVERI SOCI

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Enrico Caffi 5 *C. Caffi* *EB* *R.P.*

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci del Comitato.

I soci regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del comitato.

L'Adesione al comitato comporta i seguenti obblighi:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) il pagamento della quota associativa annuale;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi del comitato.

L'Adesione al comitato comporta i seguenti diritti:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dal comitato;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi come soci è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione al comitato con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

GLL Rff C. G. EB Adm

È compito del Consiglio Direttivo del comitato deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguitate e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIAТИVA ANNUALE

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa annuale deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.


L'adesione al comitato non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

Il socio può sempre recedere dal comitato. Chi intende recedere dal comitato deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il recesso ha effetto immediato dalla ricezione della comunicazione del socio da parte del Consiglio Direttivo, il quale adotterà una apposita deliberazione di cancellazione da comunicare adeguatamente al socio.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale



obbligo a tutti i soci morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. Il socio decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al comitato ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità del comitato o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DEL COMITATO

ART. 12) ORGANI DEL COMITATO

Gli organi del comitato sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE INDEROGABILI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo del comitato. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti i soci iscritti nel libro soci secondo quanto previsto dall'art. 8 ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

Carlo Cattaneo *cc. Zan* *FB* *Rfl*

- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo del comitato, determinandone previamente il numero e deliberando se nominare anche le cariche associative o demandare questo compito allo stesso Consiglio come stabilito dall'ultimo comma del successivo art. 17;
- c. eleggere e revocare, se presenti, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale e eventuali altri organi sociali;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai soci espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti soci non ammessi;
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione del comitato;
- i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando

[Handwritten signatures]

ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno la maggioranza assoluta dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo se nominato.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 del codice civile. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno ad un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci in prima convocazione e con la presenza della metà più uno dei soci in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda Convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento del comitato e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente statuto.

L'Assemblea dei soci si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di

John P. J. C. G. E. B. C. L.

cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri (minimo tre), eletti dall'Assemblea dei soci e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo (e successivi) dei non eletti; il consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio decade l'intero organo e il Presidente deve convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

In occasione di ogni elezione del Consiglio, l'Assemblea dei soci ne delibera preliminarmente il numero e delibera se provvedere anche alla nomina delle relative cariche (Presidente-Vicepresidente-Segretario e Tesoriere) oppure se demandare tale compito allo stesso Consiglio. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto del comitato.

Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

John Caffi 11 *E. Gatti* *FB* *PF*

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- a. programma l'attività sociale;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;
- f. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- g. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- h. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento
- i. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- j. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- k. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni sei mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno tre giorni: in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 21) PRESIDENTE- RAPPRESENTANZA LEGALE

Carlo M. r.p. 12 PP E. G.

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza del comitato e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica del comitato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente del comitato compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione del comitato; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo del comitato, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario se nominato cura l'attività amministrativa del comitato. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro dei Soci) e cura la corrispondenza del comitato.

Il Tesoriere se nominato tiene aggiornata la contabilità e cura la Conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti del comitato in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel Caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 24.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'assemblea dei soci. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

ART. 24) RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO-CONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi del comitato possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigi o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;



d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

PATRIMONIO DEL COMITATO

ART. 25) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio del comitato comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie.

Il fondo patrimoniale del comitato è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del comitato;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche del comitato sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari dei soci;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del comitato;
- d. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- e. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- f. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 26) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

Le quote associative annuali e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Enrico Caltagirone 15 *E.P. S. G.*

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, il comitato tiene i seguenti libri sociali:

- Libro dei soci;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

I soci hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti il comitato.

I libri del comitato sono consultabili da parte del socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta dei soci deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 28) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio del comitato, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o, ove ricorrono motivazioni di carattere eccezionale, entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità agli schemi di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.

ART. 29) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, il comitato, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione,

Catharina Battaglia 16 *R. fl* *EB* *E. Jai*

redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOLIMENTO DEL COMITATO E DEVOLUZIONE PATRIMONIO AD ALTRI ENTI

ART. 30) LO SCIOLIMENTO

Lo scioglimento del comitato deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci.

ART. 31) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ENTI

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti aventi le medesime finalità.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32) NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia di associazioni non riconosciute e successive modifiche e integrazioni.

FIRMA

Enrico Cappelletti



Simone Contro

Giovanni Glorioso



Edoardo Bortolotto

Gedorem Andreatta



0 1 23 038208 095 4

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI VICENZA

Reg. il 07/10/2025
al N° 1198 priv. 3^a serie € 20000

17



0 1 23 038208 096 5

COPIA CONFERMATA DALL'OFFICE (*)

IL COORDINAMENTO
Firma su delega del Direttore Provinciale

